## COLLEGIALITÀ, UNANIMITÀ E «POTESTAS». CONTRIBUTO PER UNO STUDIO SULLE CONFERENZE EPISCOPALI ALLA LUCE DEL M.P. «APOSTOLOS SUOS»

1. Lo sviluppo storico della normativa sulle Conferenze episcopali. — 2. La formazione della volontà di una Conferenza di vescovi e l'esercizio della «potestas»: dalla collegialità organica alla collegialità funzionale. — 3. Il criterio dell'unanimità nella lettera apostolica e nel can. 455, § 4 (la regola «Quod omnes tangit»). — 4. La natura delle Conferenze episcopali, tra teologia e diritto.

## 1. Lo sviluppo storico della normativa sulle Conferenze episcopali.

Ogni nuovo istituto che sorge nell'ordinamento ecclesiale pone non pochi problemi che si potrebbero definire di adattamento. Da un lato, vi è la norma giuridica, creata per dare certezza alla regolamentazione delle più varie situazioni oggettive e soggettive. Dall'altro, vi sono le inedite esigenze create dalla vita stessa, che nella Chiesa è vita animata dallo Spirito; situazioni non previste, molto spesso perché non prevedibili, in modo astratto e antecedente da una disposizione legislativa. È una nuova sostanza che cerca una sua forma. E se talora le strutture dell'ordinamento permettono ai nuovi rapporti, o a istituti prima non esistenti, una loro idonea collocazione; talaltra la norma appare «stretta», non congrua con una realtà troppo differente da quella per cui la norma stessa era sorta, e su cui questa era destinata ad incidere.

Quest'ultimo itinerario è stato invero quello seguito dalle Conferenze dei vescovi. Sorte nella prima metà secolo scorso per spontanea iniziativa di alcuni episcopati, soprattutto per dar vita ad una pastorale unitaria quale richiesta dalle esigenze di evangelizzazione di una società sempre più secolarizzata, ovvero per disciplinare in modo comune le relazioni dei vescovi di una nazione o di una re-

gione con l'autorità civile, e così riaffermare la *libertas Ecclesiae*; e regolate *ad instar* dei concili plenari e provinciali. Poi incoraggiate e promosse dalla Santa Sede stessa che non mancò di dettare alcune *instructiones* sui *conventus episcoporum*, soprattutto con riguardo al loro carattere di struttura tendenzialmente permanente rispetto all'occasionalità dei concili particolari; esse hanno trovato un loro essenziale momento normativo con il m.p. *Ecclesiae Sanctae* di Paolo VI del 6 agosto 1966 (¹), che, alla luce della dottrina del Concilio Vaticano II riportata nel decreto « Christus Dominus » (n. 3, 37, 38), ha offerto un'organica disciplina canonistica della materia, dopo che, ormai quasi cinquant'anni addietro, una prima norma di diritto comune aveva stabilito in modo esplicito il principio dell'obbligatorietà di periodici incontri tra i vescovi « ut, collatis consiliis, videant quaenam in dioecesibus agenda sint ut bonum religionis promoveatur » (²).

Tale progressiva istituzionalizzazione e la relativa disciplina, alla luce dei non pochi problemi connessi sia con l'origine delle conferenze, sia con la natura della collegialità episcopale, sono state di poi formalizzate e perfezionate dal codice di diritto canonico del 1983 (can. 447-459); e in un più recente, articolato documento pontificio, il m.p. « Apostolos Suos » del 21 maggio 1998, il quale appalesa la difficoltà di far rientrare entro rigidi schemi (soprattutto se talora mutuati dal diritto secolare) realtà non uniformemente determinabili e definibili (<sup>3</sup>).

Con questo atto normativo Giovanni Paolo II ha infatti inteso chiarire due degli aspetti più incerti posti dall'istituto delle conferenze dei vescovi (4): se cioè queste siano organi dotati di potestà giurisdizionale, e concretamente di potestà di magistero dottrinale; e se le delibere adottate in modo unanime, o comunque con la prescritta

 $<sup>^{(1)}</sup>$  A.A.S. 58 (1966), p. 692-694 e 757-785 (cfr., specificamente, parte I, n. 41, p. 757-758).

<sup>(2)</sup> Can. 292, § 1 CIC17. Cfr. in dottrina, ampiamente, G. Feliciani, *Le conferenze episcopali*, Bologna 1974, p. 15-349.

<sup>(3)</sup> Lettera apostolica «Apostolos Suos» sulla natura teologica e giuridica delle conferenze episcopali, emanata in forma di *motu proprio* da Giovanni Paolo II il 21 maggio 1998, in A.A.S. 90 (1998), p. 641-658.

<sup>(4)</sup> Si rinvia, per la bibliografia sull'argomento, a W. AYMANS - K. MÖRSDORF, Kanonisches Recht (Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici), B. II, Paderborn-München-Wien-Zürich 1997, p. 276-280; cui adde J.I. Arrieta, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica, Milano 1997, p. 491-512.

maggioranza, dall'assemblea generale siano da considerare attuazione della conferenza quale persona giuridica, soggetto distinto dai singoli membri componenti; o non piuttosto azione giuridicamente rilevante svolta da una somma di persone individuali, alle quali andrebbe imputata la fattispecie finale, che non assume così il livello di manifestazione della conferenza (5).

La parte dispositiva del documento riporta al riguardo talune norme complementari (6) concernenti l'esercizio del magistero autentico dei vescovi, « quello cioè che realizzano rivestiti dell'autorità di Cristo» (7) (art. 1-2); gli interventi diversi da quelli di magistero autentico (art. 3); e, infine, l'obbligo per le singole conferenze di rivedere gli statuti affinché siano coerenti sia con il codice di diritto canonico, sia con le norme del *motu proprio* (statuti che, una volta rivisti, dovranno essere inviati alla Santa Sede per la necessaria *recognitio* ai sensi del can. 451 C.I.C.) (art. 4) (8).

<sup>(5)</sup> Cfr. al riguardo Congregazione per i Vescovi, Instrumentum laboris «Le conferenze episcopali» sullo status teologico e giuridico delle conferenze episcopali del 1º luglio 1987, in Enchiridion Vaticanum, vol. 10, Bologna 1991, p. 1285-1305. In dottrina cfr. G. Feliciani, Conferenze episcopali, in Enc. Giur., vol. 8, Roma 1988; J. Manzanares, Las conferencias episcopales en el nuevo Código de derecho canónico, in «Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele», vol. I, Perugia 1984, p. 522; D. Cito, Le delibere normative delle conferenze episcopali (Considerazioni in tema di flessibilità delle competenze), in «Ius Ecclesiae» 3 (1991), p. 561-573; E. CORECCO, Sinodalità e partecipazione nell'esercizio della «potestas sacra», in «Esercizio del potere e prassi della consultazione (Atti dell'VIII colloquio romanistico-canonistico, 10-12 maggio 1990)», a cura di A. Ciani e G. Diurni, LEV 1991, p. 72-78.

<sup>(6)</sup> È indubbio che tali norme siano da considerare in funzione esplicativo-ermeneutica di quelle già esistenti in tema di conferenze di vescovi. E posto che le disposizioni riportate nel *motu proprio* riguardano soprattutto l'esercizio dei poteri e gli atti con cui tale potere è attribuito, cioè l'agire delle conferenze, esse permettono anche di meglio enucleare la natura giuridica e teologica di queste. È infatti principio interpretativo corretto che la norma generale (come quella codicistica), sia letta alla luce di quella particolare; che l'essenza di un istituto sia qualificata sulla base non solo di una sua previsione generale, quando non generica, ma anche del criterio sostanziale dell'attività ad esso *de facto* afferente, e dell'applicazione delle norme generali attuate nel caso concreto mediante disposizioni particolari, sì che il dato normativo sia interpretato nel senso di conferirgli la massima significazione. Cfr., per alcune osservazioni in tal senso, G. Lo Castro, *Le prelature personali. Profili giuridici*, II ed., Milano 1999, p. 13-19.

<sup>(7)</sup> N. 24 lett. ap. cit.

<sup>(8)</sup> Si veda al riguardo lo Statuto della Conferenza Episcopale italiana del 19 ottobre 1998 (in *Notiziario CEI* 9, 1998, p. 273-301 - www.chiesacattolica.it/cci/cei/statuto/statuti.rtf), il cui art. 17, emanato alla luce del m.p. qui in esame, recita che «le de-

2. La formazione della volontà di una Conferenza di vescovi e l'esercizio della «potestas»: dalla collegialità organica alla collegialità funzionale.

Si afferma nell'art. 1 delle norme complementari riportate nel m.p. «Apostolos Suos» che, condizione perché una dichiarazione dottrinale di una conferenza possa essere considerata quale atto di magistero autentico, e come tale debba essere osservata dai fedeli con religioso ossequio dell'animo (n. 22) (9), è che la dichiarazione stessa sia approvata all'unanimità dai membri Vescovi; oppure che, approvata nella riunione plenaria almeno dai due terzi dei Presuli che appartengono alla Conferenza con voto deliberativo, chieda e ottenga la recognitio della Sede Apostolica. E ciò in modo analogo a quanto statuito, in materia di decreti generali, dal can. 455 (10), a tenore del quale, in mancanza di una norma di diritto universale o di uno specifico mandato della Santa Sede, «integra manet» la competenza dei singoli vescovi, e né la conferenza né il suo presidente pos-

liberazioni dottrinali della Conferenza, perché possano costituire un magistero autentico ed essere pubblicate a suo nome sul "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana", devono essere approvate dall'Assemblea generale in riunione plenaria e con il voto unanime dei membri Vescovi o con la maggioranza di almeno due terzi dei Vescovi aventi voto deliberativo; in quest'ultimo caso, però, alla promulgazione deve precedere la *recognitio* della Santa Sede».

<sup>(9)</sup> Tali insegnamenti «sono proposti per raggiungere un'intelligenza più profonda della rivelazione, ovvero per richiamare la conformità di un insegnamento con le verità di fede, oppure infine per mettere in guardia contro concezioni incompatibili con queste stesse verità o contro opinioni pericolose che possono portare all'errore»: Nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della «Professio fidei», in l'Osservatore Romano, supplemento all'edizione in lingua italiana del 30 giugno-1º luglio 1998, p. III-IV. Cfr. altresì can. 750, così come modificato dal m.p. Ad tuendam fidem n. 4, del 18 maggio 1998, ibid., p. II, e in A.A.S. 90 (1998), p. 457-461.

<sup>(10)</sup> Analogia che, in quanto tale, implica anche un'indubbia diversità, che nel nostro caso risiede nella diversa natura di un atto normativo ovvero esecutivo, quale è un decreto, rispetto a un atto espressivo del *munus docendi*. Al riguardo, la *Lettera* ai Presidenti delle Conferenze Episcopali del Prefetto della Congregazione per i Vescovi, pubblicata in data 20 giugno 1999 sull'*Osservatore Romano* (p. 6), non ha mancato di rilevare (n. 2) che «la natura delle dichiarazioni dottrinali delle Conferenze Episcopali è essenzialmente diversa dai decreti generali delle stesse Conferenze»; pertanto, «dal punto di vista redazionale è bene che alle dichiarazioni dottrinali sia riservato un apposito articolo degli Statuti ed ai decreti generali un altro, anche perché la procedura per l'approvazione dei decreti generali (cfr. C.I.C. can. 455, § 2) è diversa da quella per l'approvazione delle dichiarazioni dottrinali».

sono agire «nomine omnium episcoporum», a meno che tutti ed ognuno dei singoli vescovi abbiano dato il loro consenso (11).

In dottrina (12) non si è dubitato ad affermare che la disposizione di cui al can. 455, \$ 4 (e quindi, ben si può dire dell'art. 1 delle norme complementari del m.p. « Apostolos Suos », le quali altro non sono che una estensione alla funzione dottrinale delle conferenze episcopali di quanto statuito in generale per l'esercizio congiunto del ministero episcopale), può indubbiamente considerarsi una specificazione della regola « quod omnes tangit » riproposta dal can. 119, n. 3 (13), sul presupposto che le conferenze, in quanto collegi in senso giuridico formale, costituiscono delle istanze gerarchiche intermedie tra il pontefice e i singoli vescovi dotati di potestà (14). Detto altrimenti, le conferenze, essendo istituti collegiali nei sensi di cui al can. 115, \$ 2, risolverebbero le questioni di loro competenza conformemente alle regole del can. 119 in materia di atti collegiali e a quanto stabilito negli statuti debitamente « recogniti ».

Tale affermazione costituisce una felice intuizione, per quanto riteniamo che vada meglio definita, in ragione sia del peculiare carattere «collegiale» delle conferenze di Vescovi; sia, soprattutto, delle diverse funzione e natura assunte dal principio unanimitario nelle due norme.

Perché si abbia un collegio ai sensi di cui al can. 115, e un atto collegiale, è invero necessario che le dichiarazioni dei membri concorrano a formare una dichiarazione di volontà che sia imputabile ad un soggetto distinto da loro. Le dichiarazioni dei singoli componenti l'organo collegiale dell'ente collettivo si fondono così in un atto imputabile all'ente medesimo. Come già evidenziò Sinibaldo de' Fieschi (15), non si ha in tale ipotesi il rapporto intersoggettivo tipico

<sup>(11)</sup> Ai sensi della risposta del 5 luglio 1985 della Pontificia commissione per l'interpretazione del codice (A.A.S. 77 [1985], p. 771), rientrano nella previsione del can. 455, § 1 sia i decreti generali di rango legislativo, sia i decreti generali di cui ai can. 31-33 aventi natura esecutiva e regolamentare.

<sup>(12)</sup> G. Feliciani, Comentario al can. 455, in Com Ex II/I, Pamplona 1997,  $2^a$  ed., p. 975-976.

<sup>(13) «</sup>Quod autem omnes uti singulos tangit, ab omnibus approbari debet».

<sup>(14)</sup> G. FELICIANI, Le conferenze episcopali cit., p. 452.

<sup>(15) «</sup>Res incorporalis nihil facere potest nisi per membra sua» (Innocentii Quarti Pontificis Maximi *In quinque libros Decretalium Commentaria*, Lugduni 1562, in X, 5, 39, 64, n. 3, fol. 214 r.a.) Dal che discendeva la necessità, per gli «enti» stessi, di agire per il tramite di procuratori (*ibid.*), che, a differenza dei rappresentanti della

della rappresentanza, tale per cui vi è una sorta di sdoppiamento fra l'attività giuridica, che afferisce all'agente, e gli effetti della medesima, imputati all'interessato. Ma il collegio svolge un'attività imputabile direttamente all'ente, attuandone la capacità di agire. Ed è specificamente tramite un rapporto di natura organica che si rende l'atto alieno al suo autore, permettendone l'attribuzione ad un soggetto diverso. Detto altrimenti, funzione dell'organo è di risolvere un problema di imputazione di azioni dei singoli membri del collegio ad un ente collettivo, ascrivendo un'attività all'ordinamento di riferimento, e, tramite questo, ai centri soggettivi che l'ordinamento istituisce e organizza (16).

Quindi, strettamente parlando, il collegio, in quanto figura soggettiva intesa alla produzione di un'attività giuridica, dovrebbe imputare la fattispecie conclusiva di tale attività, la deliberazione, non al collegio stesso, ma ad un altro soggetto, in quanto il collegio è titolare di un organo (collegiale, appunto) normalmente immedesimato con questo diverso soggetto. Tramite l'organo si trasferirebbero cioè gli effetti giuridici prodotti dal collegio e dai suoi membri ad un altro soggetto.

Alla luce di quanto detto, si pone ora a parer nostro il seguente problema. Le deliberazioni dell'assemblea quale organo di una conferenza, a quali soggetti dovrebbero allora essere imputate?

Di certo, non sono imputabili alla Chiesa universale o al Collegio episcopale, in quanto le conferenze non rappresentano il Collegio, da cui peraltro differiscono sostanzialmente.

persona fisica, non erano investiti di un differente potere di agire, ma attuavano la stessa capacità del *corpus*. Una capacità allora meramente giuridica, diremmo con terminologia attuale, ma pur sempre reale, perché data e resa possibile dalla struttura connaturata all'ente. Questo conseguentemente risentiva nella sua sfera giuridica gli effetti di un'attività che era sua, nel senso che era ad esso imputata, come la persona fisica; con la difficoltà (e necessità) di dover distinguere quando il singolo agiva quale rappresentante dell'ente (e quindi questo si presentava quale corpo unitario, *persona ficta*; così ad es. il *procurator universitatis*, in modo differente da quello di varie persone fisiche, godeva di un solo voto); ovvero come soggetto che doveva tutelare un proprio interesse (e dove pertanto l'*universitas* appariva come realtà collettiva, in cui aveva precipuo rilievo la volontà del singolo): *In quinque libros* cit., in X, 1, 6, 40 (fol. 27 v.b.-28 r.a.-b.).

<sup>(16)</sup> Si veda al riguardo, F.X. WERNZ - P. VIDAL, Ius canonicum, t. II, De personis, II ed., Romae 1928, p. 26-36; G. Lo Castro, comentario al can. 115, in ComEx cit., I, p. 787-788. Per utili riferimenti al diritto secolare, R. VILLATA, Collegi amministrativi, in Enc. Giur., vol. 6, Roma 1988; G. MARONGIU, Organo e ufficio, ibid., vol. 22, Roma 1990.

Come afferma il *motu proprio*, nella conferenza i vescovi esercitano congiuntamente il loro ministero a favore dei fedeli del territorio della medesima, così mirando a specifiche necessità di governo pastorale. Tuttavia tale esercizio, pur concretando l'affectus collegialis, non assume mai la natura propria degli atti dell'ordine dei Vescovi in quanto soggetto della suprema potestà sulla Chiesa. Solo l'attività del Collegio episcopale, considerato quale soggetto, con il Papa e sotto il Papa, dell'esercizio dell'unica e indivisibile suprema potestà sulla e nella Chiesa, assume la forma di un'azione strettamente imputabile al Collegio stesso, ai sensi del n. 22 della *Lumen Gentium* (17).

La conferenza non è invero un'istituzione vincolata al Collegio dei vescovi, nel qual caso, come esattamente è stato evidenziato, per la determinazione dei membri di diritto si dovrebbe seguire la logica del sacramento, anziché quella del *munus* pastorale, e sarebbe allora ingiustificata l'esclusione degli emeriti ex can. 450 (<sup>18</sup>). Esse costituiscono una concreta modalità di esercizio dell'affectus collegialis, che, pur essendo un riflesso ed una manifestazione della collegialità episcopale, non si identifica tuttavia con questa (<sup>19</sup>). Si potrà semmai parlare di collegialità episcopale in senso analogico e teologicamente

<sup>(17)</sup> Il termine collegialità riferito all'azione dei vescovi non è peraltro univocamente significativo. Qui parliamo di collegialità in quanto azione comune del Collegio episcopale. Ma vi è un'altra accezione del termine, su cui torneremo oltre, e che con la precedente non va confusa. Quell'accezione per cui è collegiale un atto posto da alcuni vescovi riuniti in una *universitas personarum*, la cui attività è determinata, ai sensi del can. 115, § 2, dai membri che partecipano alle decisioni « ad normam iuris et statutorum ».

<sup>(18)</sup> G. FELICIANI, Comentario al can. 450, in ComEx cit., II/1, p. 955-957; J.I. Arrieta. Diritto dell'organizzazione ecclesiastica cit., p. 499-501.

<sup>(19) «</sup>Affectus collegialis amplior est quam collegialitas effectiva solummodo iuridice intellecta. Affectus collegialis anima est collaborationis inter episcopos sive in campo regionali, sive in nationali sive in internationali. Actio collegialis in sensu stricto implicat activitatem totius collegii una cum eius Capite supra totam Ecclesiam... Ab hac prima collegialitate sensu stricto sumpta, distinctae sunt diversae realizationes partiales, quae sunt vere signum et instrumentum affectus collegialis: Synodus episcoporum, conferentiae episcoporum... Omnes hae realizationes non possunt directe ex principio theologico collegialitatis deduci»: Synodus episcoporum, Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi. Ralatio finalis, n. II, C, 4, Città del Vaticano 1985, p. 13-14.

In dottrina, si veda J.L. Gutiérrez, La conferenza episcopale come organo sopradiocesano nella struttura ecclesiastica, in «Ius Ecclesiae» 1 (1989), p. 69-91.

improprio, soprattutto perché la formalità perfettiva del collegio è raggiunta soltanto con la presenza del Pontefice in quanto vescovo di Roma, cioè primate di tutta la Chiesa (20). Le conferenze sono pertanto enti che, in determinate situazioni previste dal diritto, e nei modi da questo stabiliti, finalizzano l'azione dei vescovi all'insegna di quel vincolo di collegialità che lega gli uni alle cariche affidate agli altri; fattori di integrazione verso l'unità (21), che permettano ai presuli di esercitare « cor unum et anima una » (22) il potere loro conferito personalmente per il tramite del sacramento.

Le delibere di una conferenza, come non sono imputabili al Collegio episcopale, così ugualmente non lo paiono alle Chiese del territorio per cui è stata eretta, poiché la conferenza non costituisce né una sorta di circoscrizione territoriale, né l'organo di governo collegiale del territorio o parte della Chiesa su cui esercita la propria autorità, essendo stata tra l'altro respinta questa ipotesi in modo esplicito nel corso dei lavori preparatori del CIC, con riferimento alla regione ecclesiastica quale possibile àmbito spaziale proprio di una conferenza (23).

<sup>(20) «</sup>La collegialità episcopale che ha il suo fondamento nella collegialità degli apostoli è *universale* e, s'intende, rispetto all'insieme della Chiesa, della *totalità* del corpo episcopale in unione con il Papa. Queste condizioni si verificano pienamente nel concilio ecumenico e si possono verificare nell'azione unitaria dei vescovi che risiedono nelle diverse parti del mondo secondo le indicazioni stabilite nel decreto *Christus Dominus*, n. 4... Istituzioni come le conferenze episcopali (e i loro raggruppamenti) derivano dall'organizzazione o dalla forma concreta della Chiesa (*iure ecclesiastico*); l'uso nei loro riguardi dei termini «collegio», «collegialità», «collegiale», è dunque solo in un senso analogo, teologicamente improprio»: Commissione Teologica Internazionale, *Themata selecta de ecclesiologia*, 5.3 (*Servitium unitatis*), del 7 ottobre 1985, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 9, Bologna 1987, p. 1673-1675. Si veda altresì Congregazione per l'Vescovi, *Instrumentum laboris* «Le conferenze episcopali » sullo *status* teologico e giuridico delle conferenze episcopali del 1º luglio 1987, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 10, Bologna 1991, p. 1295-1297. Cfr. in dottrina già G. Feliciani, *Le conferenze episcopali* cit., p. 451-454.

<sup>(21)</sup> K. MÖRSDORF, Das oberste Hirtenamt des Papstes im lichte des Zuordnungsverhaltnisses von Gesamtkirche und Teilkirchen, in «Études de droit et d'histoire. Mélanges Wagnon», Louvain 1976, p. 333-334.

<sup>(22)</sup> At 4, 32.

<sup>(23)</sup> Communicationes 12 (1980), p. 248-249. Va peraltro osservato che, ai sensi del can. 434, a capo delle regioni ecclesiastiche non vi è un ufficio personale, ma un organo collettivo, la Conferenza episcopale regionale, la quale gode di tutte e sole quelle competenze che le sono attribuite in modo esplicito dalla Santa Sede (cfr. J.I. ARRIETA, Organismi episcopali a livello continentale, nazionale, regionale e provinciale, in « Ius Ec-

Non si esclude in linea di principio che tale soggetto possa essere il collegio stesso, qualora l'organo dell'ente collettivo non sia composto da rappresentanti di questo, ma dai medesimi componenti l'universitas personarum, qualora cioè ente e organo coincidano nella loro composizione. È il caso del Collegio episcopale; ed è, appunto, quello delle conferenze episcopali, se si considera che l'assemblea plenaria è l'organo collegiale in cui si immedesima la conferenza (si avrebbe in tal modo una coincidenza fra organo e collegio in senso giuridico e formale) (<sup>24</sup>).

Seppur lo sia in un senso tutto particolare.

Perché se è vero che l'attività interna del collegio (votazioni, discussioni ecc.) non si imputa a nessun altro che al collegio, è pure e conseguentemente vero che tale attività nel collegio si esaurisce. È solo la deliberazione, fattispecie conclusiva dell'attività collegiale, che si esterna, andando a formare la volontà dell'ente di cui il collegio è organo.

Ma nel nostro caso l'attività non è in verità sempre ascrivibile all'ente in modo immediato. Lo è qualora ex can. 381, \$ 1, la Suprema autorità della Chiesa, mediante un esplicito atto di decentramento legislativo che può assumere le forme della legge universale o dello speciale mandato conferito m.p. o su richiesta delle singole conferenze, affidi ai coetus episcoporum determinate questioni in vi-

clesiae »10 [1998], p. 531-557). Al momento attuale, le uniche regioni ecclesiastiche canonicamente erette sono quelle italiane (cfr. G. FELICIANI, Le regioni ecclesiastiche italiane, in Le regioni 23 [1995], p. 863 e ss.). Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto della CEI del 18 aprile 1985, le loro delibere erano efficaci nelle singole diocesi se, approvate dai due terzi dei membri della conferenza, fossero promulgate dal rispettivo vescovo (il che, a contrario, significava che la deliberazione andava comunque attribuita all'organo di promulgazione, cioè al vescovo, posto che, come noto, nell'ordinamento della Chiesa, la promulgazione non è una semplice fase integrativa dell'efficacia della legge, bensì, ai sensi del can. 7, un atto del legislatore che fa parte della fase di perfezione della legge medesima). I nuovi statuti del 19 ottobre 1998 non riportano una norma analoga, ma si limitano ad affermare che le Conferenze Episcopali Regionali, «nell'ambito della loro autonomia, coordinano con la Conferenza Nazionale le attività pastorali ed esprimono suggerimenti e proposte utili alla vita delle Chiese che sono in Italia» (art. 43, § 2); e che «la C.E.I. richiede e valorizza gli apporti dottrinali e pratici delle Conferenze Episcopali Regionali e in particolare cura che i documenti preparatori per le sessioni dell'Assemblea generale possano essere preventivamente valutati dalle stesse conferenze» (art. 43, § 4). Non appaiono quindi chiare le materie e le condizioni di esercizio dell'attività deliberatoria di una Conferenza regionale.

<sup>(24)</sup> J.I. Arrieta, Diritto dell'organizzazione ecclesiastica cit., p. 495-498.

sta dell'utilità della Chiesa o dei fedeli. Come infatti notava Corecco (25), nell'esercizio concreto della «sacra potestas» la sinodalità, insita nel ministero dei vescovi, può esprimersi solo se comprende, direttamente o indirettamente, anche il Capo del collegio episcopale. Pertanto, dalla funzione riconosciuta alla Santa Sede all'interno di strutture come le conferenze episcopali, dipende la forza vincolante della decisione (dottrinale, disciplinare ecc.) presa dai vescovi, sì che il concreto contenuto del potere esercitato passi attraverso il «filtro» della norma attributiva dello stesso.

Se vi è un previo speciale mandato, o una legge universale, si può pertanto dire che la conferenza agisca con potere giuridico vincolante (<sup>26</sup>). Una potestà che comunque riteniamo sia delegata, e non ordinaria, come pure affermato, per le sole materie previste dalla legislazione universale, dall'*Instrumentum laboris* del 1º luglio 1987 (<sup>27</sup>).

Perché una potestà possa essere ordinaria, essa deve afferire a soggetti che, per adoperare un'espressione del m.p. *Apostolos Suos* (n. 12), sono titolari di un ufficio di capitalità, ossia di governo e di presidenza «in persona Christi capitis» sugli altri membri del Corpo mistico di Cristo (<sup>28</sup>).

<sup>(25)</sup> Sinodalità e partecipazione nell'esercizio della «potestas sacra», in «Esercizio del potere e prassi della consultazione» cit., p. 72-78. Cfr. altresì W. AYMANS - K. MÖRSDORF, Kanonisches Recht (Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici), B. II, Paderborn-München-Wien-Zürich 1997, p. 287-297.

<sup>(26)</sup> Cfr. al riguardo, in modo esplicito, anche lo Statuto della Conferenza Episcopale Italiana del 19 ottobre 1998, il cui art. 16, § 1 dispone che la Conferenza emette deliberazioni giuridicamente vincolanti solamente quando ciò sia previsto dal diritto universale, ovvero quando sia concesso da un mandato speciale della Sede Apostolica, emanato motu proprio o su richiesta della CEI.

<sup>(27)</sup> In Enchiridion Vaticanum, vol. 10, Bologna 1991, p. 1301. È noto come in questi ultimi anni ampiamente si sia dibattuto in dottrina sulle conferenze episcopali quali soggetti dotati di potestà. Accanto a chi sosteneva che esse godessero solo di una potestà delegata ab homine o anche a iure (C. DE DIEGO LORA, La potestad de régimen de las conferencias episcopales en el « Codex » de 1983, in « Ius Ecclesiae » 1 [1989], p. 23-46), vi era chi attribuiva ad esse una vera potestà ordinaria, ancorché alcuni ne sostenessero la vicarietà, altri la proprietà (si veda un riassunto delle diverse posizioni, con rinvii dottrinali, in G. Feliciani, Conferenze episcopali, in Enc. Giur., vol. 8, Roma 1988; e in P. Erdő, La partecipazione sinodale al governo della Chiesa. Problemi circa gli organi sinodali con potere di governo, in « Ius Ecclesiae » 10 [1998], p. 89-107).

<sup>(28)</sup> Cfr. A. Viana, Comentario al can. 131, in ComEx. cit., I, p. 848-856; H. Socha, sub can. 131, in Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Essen (1986); A.M. STICKLER, Le pouvoir de gouvernement. Pouvoir ordinaire et pouvoir délégué, in «L'Année Canonique» 24 (1980), p. 69-84; K. MÖRSDORF, Officium ecclesiasticum. Be-

Ma le conferenze episcopali non rappresentano esternamente Cristo-Capo. Non si tratta invero di istanze di diritto divino, alla stregua del Collegio episcopale, né (conseguentemente) possiamo considerare la loro attività come espressione delle potestas e auctoritas di cui il Collegio gode nei confronti dell'intera Chiesa. E se il Collegio episcopale, o il Concilio ecumenico, quantunque detengano «cum e sub Petro» il supremo e pieno potere sulla Chiesa universale non rappresentano Cristo, ma la Chiesa, in quanto solo il Vescovo e i soggetti ad esso equiparati in iure per virtù della consacrazione rappresentano sacramentalmente, e perciò personalmente Cristo sommo ed eterno Sacerdote, capo invisibile della Chiesa visibile; a fortiori ratione le conferenze episcopali, che non sono istituti della costituzione gerarchica della Chiesa, non potranno godere di tale potestà ordinaria.

In caso di previsione legislativa, potranno appunto godere di una potestà delegata «a iure», in quanto il delegante non è una specifica autorità, ma il diritto stesso, astrazion fatta dal conferimento di un ufficio e dal concreto atto di delega di un'autorità. Nel caso di mandato specifico della Santa Sede, si avrà invece una, per quanto particolare delega «ab homine», poiché delegante è il soggetto titolare della potestà di cui si incarica l'esercizio (29).

merkungen zu der konziliaren Weisung über das künftige Verältnis des kirchlichen Amtes, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 146 (1977), p. 502-506.

<sup>(29)</sup> Tale asserzione, cioè che le Conferenze agiscano con potestà delegata, la deduciamo anche da un altro dato. Fu proprio applicando il principio « delegatus subdelegare non potest », che la Pontificia commissione per l'interpretazione dei decreti del Concilio Vaticano II, con risposte del 10 giugno 1966 e del 5 febbraio 1968 (A.A.S. 60 [1968], p. 361), e del 21 dicembre 1979 (A.A.S. 72 [1980], p. 106), statuì che una conferenza episcopale non avrebbe potuto delegare la funzione legislativa di cui gode « intra certos limites » alle commissioni costituite nell'ambito della medesima. Come già ricordato, quanto si dice per la funzione legislativa va pure riferito a quella amministrativa, in quanto sotto l'espressione formalizzata dal can. 455, § 1 « decreta generalia », sono ricompresi anche i decreti generali esecutivi di cui ai can. 31-33 (Risposta della Pontificia commissione per l'intepretazione autentica del codice di diritto canonico del 5 luglio 1985 cit.).

J.I. Arrietta (Diritto dell'organizzazione ecclesiastica cit., p. 507; Le conferenze episcopali nel «motu proprio Apostolos Suos», in «Ius Ecclesiae» 11 [1999], p. 183-186) afferma al riguardo, e specificamente, che i decreti generali emanati da una conferenza si configurerebbero come una delega di potestà legislativa effettuata nei sensi di cui al can. 135, § 2, con le caratteristiche proprie e peculiari delle facultates habituales ex can. 132.

3. Il criterio dell'unanimità nella lettera apostolica e nel can. 455, § 4 (la regola « Quod omnes tangit »).

La parte dispositiva della lettera di Giovanni Paolo II sembra peraltro riprendere formalmente la regola «quod omnes tangit», ma, come vedremo, dà in realtà ad essa un nuovo contenuto sostanziale.

La regola, nella sua tradizione ermeneutica quale formalizzata nelle due codificazione canoniche, assumeva come assume un significato che ben si potrebbe definire privatistico, avendo la funzione di garantire i diritti del singolo nei riguardi di una delibera maggioritaria potenzialmente o attualmente lesiva degli stessi (30).

Il can. 119 appone una restrizione non presente nella redazione bonifaciana. Infatti il codice prevede che non ogni deliberazione che riguardi tutti i membri del collegio debba necessariamente essere presa all'unanimità, ma solamente abbisognano di tale requisito le decisioni che riguardano tutti « uti singuli ». Tale regola afferma cioè l'insufficienza del criterio maggioritario per riferire una volontà ad un ente, ogniqualvolta il *collegium* sia chiamato a pronunciarsi sui diritti di ognuno dei suoi membri in quanto membri (31).

In seguito a tale restrizione di operatività si riteneva peraltro che, nel caso di una deliberazione degli enti collegiali rivolta all'eser-

<sup>(30)</sup> Il terzo alinea del can. 119, come già il can. 101, § 1, 2° CIC17, recita infatti che « quod autem omnes uti singulos tangit, ab omnibus approbari debet », riproponendo così la celebre XXIX Regula iuris di Bonifiacio VIII (« quod omnes tangit debet ab omnibus approbari »). In tal modo, la norma crea un limite alla volontà della maggioranza, ogniquavolta un collegio sia chiamato a manifestare la propria volontà sui diritti di ognuno dei membri della comunità. Ossia, detto con parole differenti ma in un medesimo senso, si può affermare che l'esistenza di siffatti diritti è in sé un limite alle deliberazioni collegiali della maggioranza.

<sup>(31)</sup> Come si è evidenziato in dottrina, l'apposizione di tale specificazione della regola è stata la risposta sia ad una necessità tecnico-giuridica in tema di formazione della volontà di un *corpus* che trascendesse i singoli suoi componenti; sia a specifiche istanze di ordine dottrinale e di tutela della struttura costituzionale della Chiesa sorte con lo sviluppo del suo diritto, soprattutto nei sec. XIII-XV: cfr. G. Post, A Romano-Canonical Maxim, "Quod omnes tangit", in Bracton, in «Traditio» 4 (1946), p. 197-251; O. GIACCHI, La regola «quod omnes tangit» nel diritto canonico (can. 101, § 1, n. 2, C.J.C.), in «Studi in onore di Vincenzo del Giudice», vol. I, Milano 1953, p. 343-372; Y. Congar, Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet, in «Droit ancien et structures ecclésiales», London 1982, p. 210-259; F. MIGLIORINO, Mysteria concursus (Itinerari premoderni del diritto commerciale), Milano 1999, p. 153-164.

cizio di un potere pubblico, la coincidenza di questa con l'interesse della Chiesa fosse garantita dalla volontà epressa dalla maggioranza, identificata per lungo periodo nella sanior pars (32), poiché in tale fattispecie i titolari del potere agivano non uti singuli, bensì uti universi (33). Detto altrimenti, il principio dell'unanimità non si richiedeva per gli atti di giurisdizione riguardanti in modo diretto l'interesse della Chiesa, perché a ciò ostava la clausola « uti singuli », tale per cui solo le decisioni che violavano la posizione soggettiva del singolo nei diritti che a lui spettavano come membro del collegio necessitavano l'unanimità dei suffragi (34).

Il motu proprio, richiedendo l'unanimità ai fini della validità ed efficacia degli atti di magistero autentico di una conferenza di vescovi, pone anch'esso un limite alla volontà della maggioranza, ma per garantire un oggetto specifico ben diverso, e cioè per garantire e promuovere la retta comprensione della dottrina della Chiesa nel suo sviluppo dogmatico (35). L'oggetto della lettera apostolica ri-

<sup>(32)</sup> Si veda E. Ruffini, La ragione dei più (Ricerche sulla storia del principio maggioritario), Bologna 1977, p. 62-79; P. Grossi, «Unanimitas». Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico, in «Annali di storia del diritto», II, 1958, p. 320-331; A. Campitelli, «Plures ut singuli, plures ut universi»: alle origini del principio maggioritario, in «Esercizio del potere e prassi della consultazione» cit., p. 55-68.

<sup>(33) «</sup>Conclude ergo, quod aut loquimur in eo quod est commune pluribus ut collegiis, et tunc aut pro utilitate communi vel necessitate ecclesiae, et potest maior pars, aut contra communem utilitatem et non potest; et idem si praeter, aut est commune ut singulis, et tunc aut actus potest comode explicari pro parte, et non potest fieri in alterius praeiudicium, aut non potest comode explicari... Considera, duo sunt regulae. Una est quando plures faciunt corpus quod debet esse cum auctoritate superioris, et tunc quod maior pars corporis rite facit, omnes facisse videntur. Alia regula est, quoties plures non faciunt unum corpus, tunc quod maior pars facit, alii qui non consentiunt non videantur fecisse, sed illae solae personae quae fecerunt, obligantur»: BALDO DEGLI UBALDI, Ad tres priores libros decretalium commentaria, Lugduni 1585 (ristampa anast. in Aalen 1970), commentarium a X 1, 2, 6, fol. 11 v.b.

<sup>(34)</sup> Cfr. O. GIACCHI, La regola « Quod omnes tangit », cit., p. 351-353.

<sup>(35)</sup> Non riteniamo sia solo una singolare coincidenza che il m.p. è stato emanato in una data (21 maggio 1998) quasi contemporanea a quella (18 maggio 1998) della cit. lettera apostolica *Ad tuendam fidem*, che ha inserito nel CIC e nel CCEO specifiche norme con le quali espressamente sia imposto il dovere di osservare le verità proposte in modo definitivo dal magistero della Chiesa.

Un nesso fra i due documenti è poi evidenziato anche dalla cit. Lettera del Prefetto della Congregazione per i Vescovi pubblicata su L'Osservatore Romano del 20 giugno 1999, al cui n. 1 si afferma che «Alla luce... del Motu Proprio Ad tuendam fidem (18 maggio 1998, n. 2-3), possono essere ribadite, ma non essere sottoposte

guarda cioè non il valore relativo che un bene ha per un soggetto, un mero *interesse* della Chiesa, ovvero del singolo che si riverbera sul bene pubblico della Chiesa; bensì ha ad oggetto il bene stesso, e cioè un aspetto fondamentale della costituzione del Corpo di Cristo. Se con la *regula* l'ordinamento si propone di tutelare i diritti attinenti al singolo in quanto membro del collegio, e in modo indiretto il bene comune ecclesiale che si vedrebbe violato dalla infrazione della situazione giuridica soggettiva di uno o più dei fedeli (36); con le norme formalizzate nel m.p. si propone di salvaguardare la cristallizzazione di una dottrina che sia conforme al deposito della fede.

Si giustifica così il criterio dell'unanimità stabilito dal m.p. come già dal can. 455, § 4 CIC. Riguardando l'essenza stessa del potere dei singoli vescovi, e pertanto della loro funzione pubblica e pasto-

Discorso non dissimile può farsi per il giuramento, dato il suo carattere di atto anch'esso personalissimo fondato sulla virtù di religione (can. 1200): quello prestato da una comunità, o anche in una comunità, ancorché sia stato approvato ed emesso dalla maior pars, non può in alcun modo vincolare chi non abbia manifestato il proprio consenso: cfr. al riguardo S. Pettinato, Comentario ai can. 1193 e 1200, in ComEx, cit., III, p. 1746-1747 e 1265-1266. E, del medesimo Autore, L'edificazione della Chiesa tra potestà e libertà (Saggi di diritto canonico), Torino 1999, p. 143-203.

a votazione [da parte di una Conferenza episcopale] né le dichiarazioni dottrinali o parti di esse che riguardino "tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario ed universale, propone a credere come divinamente rivelato"; né "le verità circa la dottrina che riguarda la fede e i costumi, proposte dalla Chiesa in modo definitivo"; né "gli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio Episcopale propongono quando esercitano il loro Magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo"».

<sup>(36)</sup> Uno dei problemi posti al riguardo dalla dottrina e dalla prassi precedenti all'attuale codificazione era se l'obbligo contratto in seguito ad un voto, o ad un giuramento, si sarebbe potuto trasferire a soggetti terzi per transimissionem o per diffusionem. Orbene, per quanto riguarda il voto, il can. 1193 afferma in modo esplicito che « ratione sui », in quanto atto della virtù di religione, il voto obbliga solo il soggetto che lo ha emesso. E decade in tal modo la norma precedente (can. 1310, § 2 CIC17), a tenore della quale si trasmetteva all'erede l'obbligo del voto reale. È così esclusa una trasmissibilità dello stesso. Per ciò che riguarda la diffusività del voto, si poneva il problema se le promesse votive fatte da una comunità obbligassero solo le persone che avessero emesso il voto, o anche gli assenti, o addirittura chi fosse successivamente entrato a far parte della comunità. Orbene, al riguardo la S.C. per il Concilio, già il 18 gennaio 1936 (A.A.S. 29 [1937], p. 343-345) aveva potuto affermare che «vi voti non obliganutr nisi qui voventur » (con riguardo al voro emesso da un capitolo nel 1849 di digiunare la vigilia dell'Immacolata), così riaffermando da un lato il carattere personalissimo del voto e, dall'altro, la regola « quod omnes tangit ».

rale (37), un atto in tal modo deliberato non sembra invero imputabile alla conferenza in quanto coetus, soggetto separato e differente rispetto ai singoli suoi membri. I vescovi non possono infatti limitare la loro potestà (docendi, regendi, sanctificandi) a favore di una Conferenza, perché unico soggetto legittimato a regolare, ed eventualmente a circoscrivere entro certi limiti, l'esercizio della potestà dei vescovi è la Suprema Autorità della Chiesa (38). In mancanza di un atto decentralizzatore, una delibera pare direttamente riferibile ad ognuno dei vescovi, a lui personalmente imputabile in quanto soggetto cui è affidata tutta la potestà ordinaria propria e immediata che è richiesta per l'esercizio dell'ufficio pastorale (can. 381, § 1). La deliberazione emessa dall'assemblea, deve pertanto essere imputata nella sostanza ai singoli vescovi, che esprimono il loro voto in forza della sacra potestà propria, afferente al loro ufficio.

Tali risoluzioni della conferenza episcopale sono decisioni dei vescovi, i quali esercitano in modo congiunto la potestà ricevuta con la consacrazione e la iuridica determinatio canonica; così come la concelebrazione dell'Eucaristia non è un atto collegiale, ma un atto in cui l'unica consacrazione delle Sacre Specie è causata ministerialmente dai singoli ministri, e non dal collegio dei celebranti qua tali. Si tratta infatti, nell'un caso come nell'altro, di dichiarazioni che esprimoni diverse volontà poste al servizio di interessi logicamente identici, ma sempre realmente distinti, dei singoli presuli.

Possiamo allora affermare che le conferenze, pur agendo ad intra in modo collegiale, non paiono, in questa ipotesi, organi collegiali nel senso proprio del termine. L'atto si presenta formalmente collegiale, in quanto il criterio di azione nella Chiesa non è semplicemente quello di una maggioranza giuridica, ma quello del consenso unanime, frutto della comunione. Ma nella sostanza appare un atto plu-

<sup>(37)</sup> Come del resto specifica l'art. 1 delle Norme complementari, l'unanimità richiesta è appunto quella dei membri che siano vescovi; mentre per le delibere prese a maggioranza, e che di poi debbono essere sottoposte alla recognitio della Santa Sede, si richiede il voto di almeno i due terzi dei presuli degli appartenenti alla conferenza con voto deliberativo, ancorché, come nel caso del prefetto apostolico o dell'amministratore diocesano, possano non aver ricevuto il sacramento dell'ordine nel grado dell'episcopato.

<sup>(38)</sup> Cost. dogm. Lumen Gentium, n. 27; can. 381, § 1 C.I.C.

rimo, in cui la volontà dei singoli è prevalente, sicché l'atto è sostanzialmente afferribile ai singoli soggetti.

## 4. La natura delle Conferenze episcopali, tra teologia e diritto.

L'esempio che abbiamo riportato delle conferenze episcopali ci pare sia chiarificatore di come non sempre la norma riesca a enunciare in modo certo una determinata relazione o struttura, una specifica esigenza posta dalla vita sociale ed ecclesiale quale storicamente si presenta. Una descrizione opera del diritto positivo è di necessità parziale, frutto di scelte derivanti dall'applicazione da parte del legislatore di criteri di pertinenza, di rilevanza, di struttura dell'ordinamento stesso. Quello che naturalmente spetta al nomoteta è di dare una rappresentazione normativa di un fenomeno che sia sostanzialmente adeguata al fenomeno stesso.

Così se taluni aspetti del disegno di Dio sulla Chiesa sono divenuti relazione giuridica nel senso più elevato dell'espressione, come manifestazione delle esigenze fondamentali dell'ordinamento della Chiesa; altri si sono modificati in questa trasposizione. Altri ancora si sono perduti, sia per motivi che si potrebbe definire «oggettivi», e cioè perché il diritto non sempre riesce a determinare con esattezza l'istanza sostanzialmente teologica sottesa all'ordinamento della Chiesa. Sia perché il legislatore canonico ha distinto, peccando talora di astrattezza, fra fatto e teoria. Egli cioè ha adottato schemi e strumenti «intrisi» di teoria, vale a dire di una sorta di pre-comprensione della realtà vitale per conoscere gli oggetti nella loro specificità e regolarne l'attività, utilizzando come base quanto già si sapeva della realtà medesima. È così parzialmente mancata una esatta comprensione di determinati fenomeni, «letti» nell'ottica di schemi sorti per racchiudere e regolare altri eventi già rilevanti per il diritto. Insomma, una lettura eccessivamente continuista delle dinamiche organizzatorie della Chiesa finisce per appiattire in modo indubbio la relazione tra creatività e immutabilità, tra esigenze storicamente congiunturali ed esigenze dogmaticamente strutturali, che segna le vicende delle istituzioni ecclesiali e della loro formalizzazione giuridica.

Ma forse, per quanto concerne l'oggetto del nostro studio, non poteva essere altrimenti. Infatti, l'esercizio di una potestà nella Chiesa, la sua imputabilità ad un soggetto, la rilevanza della volontà del singolo e di quella di una collettività, sono argomenti che, proprio perché posti nel nucleo più intimo della struttura misterica e sacramentale della Chiesa, con difficoltà possono avere una loro traduzione in linguaggio giuridico che ne rispetti appieno l'essenza. Per questo il legislatore, nel voler e nel dover regolare le conferenze episcopali, e ancor prima, in generale, le persone giuridiche, si imbatte in indubbie difficoltà, evidenziate dalla non omogenea normativa di settore.

Guardiamo ancora alle Conferenze dei vescovi. Come si evince dal can. 447, queste possono invero definirsi *coetus* permanenti di ausilio al ministero pubblico e pastorale del vescovo, funzionalizzati all'esercizio congiunto di specifici *munera* pastorali. Loro scopo è, cioè, la promozione della comunione nella forma non vincolata *a priori* della collegialità affettiva, per affrontare e risolvere in modo uniforme ed equicoordinato i problemi pastorali comuni a più Chiese.

Posta la complessità teologica della figura, risulta a nostro parere non possibile, e senz'altro non conveniente effettuarne una precisa, esaustiva raffigurazione giuridica a priori. Quanto invece si richiede è che il legislatore, attento al dato ecclesiologico in linea con il m.p. «Apostolos Suos», ed evitando le pecche di astrattezza cui abbiamo cennato e che si sono in parte finora riscontrate, giunga ad una normazione che riconosca e regoli le relazioni giuridiche che sono imputate alle conferenze; inserisca tali relazioni in modo coerente nel sistema normativo; e soprattutto rappresenti in modo adeguato la sostanza di tale fenomeno pastorale e di governo, rispettando un nucleo di identità della Chiesa insopprimibile e intimamente coerente. Per così condurre lo scopo astratto dell'ordinamento alla sua realizzazione concreta in modo conforme all'interesse del singolo e della comunità che lo stesso ordinamento organizza sul fondamento della legge suprema della salvezza delle anime (39).

<sup>(39)</sup> Si veda S. Pettinato, «Sollicitudo pro universa Ecclesia». Profili canonistici, Milano 1983, p. 130-142; S. Berlingò, «Consensus», «consilium» (cc. 127 C.I.C./934 C.C.E.O.) e l'esercizio della potestà ecclesiastica, in «Ius Canonicum» 38 (1998), p. 87-118.

